

Nota associativa
**LINEE GUIDA SNPA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
END-OF-WASTE (EoW)**

La linea guida pubblicata da SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) trae fondamento da quanto disposto all'articolo 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), come modificato dalla L. 128/2019, che introduce un sistema di controlli sulle autorizzazioni "caso per caso" rilasciate, riesaminate o rinnovate, attribuendone la competenza al SNPA.

In relazione agli specifici e nuovi compiti di controllo attribuiti a SNPA sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, essa si propone quindi di fornire elementi utili alla realizzazione di un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell'ambito dei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti.

Gli aspetti principali del processo di recupero/riciclaggio che possono essere ispezionati includono la valutazione in merito a:

- rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- processi e tecniche di recupero/riciclaggio;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- dichiarazione di conformità.

Le quattro fasi principali di ispezione utili a guidare il SNPA nell'implementazione del sistema di controllo sono:

- a. definizione di una strategia e pianificazione delle ispezioni anche finalizzata a identificare il campione da sottoporre a controllo come prescritto dalla norma;
- b. preparazione ed esecuzione dell'ispezione;
- c. segnalazione dei risultati dell'ispezione;
- d. monitoraggio delle prestazioni e rendicontazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

La Linea Guida, oltre ad una parte introduttiva che contiene un inquadramento normativo e le finalità della stessa, presenta un capitolo (4) dedicato alla definizione dei criteri condivisi per l'attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase istruttoria nel rilascio dell'autorizzazione; un capitolo (5)

contente i criteri condivisi per l'attività di controllo e uno (6) con le modalità di trasmissione degli esiti della verifica.

Nel **capitolo 4**, in considerazione del fatto che in fase di istruttoria tecnica della domanda di autorizzazione le Autorità competenti possano avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, vengono individuate le **modalità comuni per l'analisi tecnica in fase istruttoria a supporto all'Autorità competente**. L'obiettivo è quello di standardizzare il procedimento istruttorio garantendo omogeneità sul territorio e un miglioramento dell'efficacia del successivo controllo di conformità della gestione. Il capitolo viene aperto da un diagramma di flusso il cui obiettivo è di comprendere se e a quali condizioni un determinato flusso di rifiuti in ingresso possa essere utilizzato per la produzione di un EoW. Segue una tabella dove sono sintetizzati gli elementi da analizzare in fase di istruttoria tecnica nel rilascio dell'autorizzazione, suddividendoli in base alle condizioni dell'art. 184-ter e definendo per ognuno lo scopo dell'istruttoria, la valutazione degli elementi contenuti nell'istanza, la valutazione delle condizioni/criteri e gli elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni/criteri. Un paragrafo è dedicato agli aspetti tecnico-impiantistici e gestionali specifici da valutare in fase di istruttoria e uno agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti.

Nel **capitolo 5** sono invece contenuti i **criteri condivisi per l'attività di controllo** in modo da rendere tale fase uniforme e trasparente. Viene quindi esaminata (paragrafo 5.1) la metodologia per la scelta del campione degli impianti da sottoporre al controllo, e la preparazione dell'ispezione, che ha come obiettivo la verifica della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti (compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita) agli atti autorizzatori rilasciati. I successivi paragrafi descrivono: i controlli sui rifiuti in ingresso (modalità di accettazione del rifiuto, stoccaggio del rifiuto in ingresso e congedo automezzo), i controlli sul processo di recupero (controlli ordinari e controlli da valutare caso per caso) e i controlli sui prodotti in uscita (modalità per la verifica della cessazione della qualifica di rifiuti e dello stoccaggio provvisorio del materiale EoW, nonché per l'attività ispettiva del prodotto in uscita e la conformità alle norme di riferimento del prodotto).

Le fasi procedurali del controllo da parte di ISPRA (o ARPA delegata) ai sensi dell'art. 184-ter sono così articolate:

- il controllo eseguito dall'ISPRA o dall'ARPA delegata deve concludersi **entro 60 giorni** dall'inizio della verifica, redigendo (in caso di non conformità) un'apposita relazione;
- gli esiti della verifica vanno comunicati (sia in caso di conformità sia di non conformità) **entro 15 giorni** dalla conclusione della verifica al Ministero dell'Ambiente, all'ISPRA, al gestore ed all'Autorità competente. Si ricorda a riguardo che il procedimento richiamato all'art. 184-ter prevede tempistiche proprie del MATTM per l'adozione delle conclusioni;
- l'ISPRA redige una relazione annuale sulle verifiche e sui controlli effettuali ai sensi della norma in esame e la comunica al Ministero dell'Ambiente e alle Autorità Competenti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si evidenzia che, grazie all'azione congiunta di FISE UNICIRCULAR e FISE Assoambiente, unitamente ad UTILITALIA, il testo delle linee guida pubblicate ha recepito in gran parte le osservazioni che le associazioni avevano trasmesso ad ISPRA nell'ambito della consultazione rivolta ai soggetti interessati sulla bozza di linee guida.

Tra queste si evidenziano in particolare:

- il chiarimento che le linee guida sono applicate solo ai nuovi provvedimenti (successivi all'entrata in vigore della norma modifica dell'art. 184-ter, ossia il 3 novembre 2019) di rilascio, revisione o rinnovo dell'autorizzazione e non anche a quelli già rilasciati;
- l'eliminazione del riferimento alle "fluttuazioni del mercato" e alle "forniture agli utilizzatori" nella determinazione degli stoccaggi;
- la trasformazione dell'obbligo in possibilità circa la presentazione, in fase di istanza, di documentazione attestante il confronto degli standard EoW con quelli riferiti alla materia prima sostituita;
- l'aggiunta, tra i processi e le tecniche di trattamento consentite (R2, R3, R4, R5, R6 e R9), anche della preparazione per il riutilizzo;
- la specificazione che ad essere impermeabilizzate debbano essere le aree di stoccaggio dei rifiuti;
- la certezza sul tempo di permanenza delle aziende nell'elenco per l'estrazione del campione da sottoporre ai controlli (due quadrimestri);
- l'esenzione dall'obbligo di pesare il mezzo scarico, una volta conferito il rifiuto, se la tara è nota o nel caso in cui i rifiuti trasportati vengano conferiti in ceste/colli pesabili direttamente;
- l'eliminazione dell'area per post-trattamenti tra quelle di cui deve essere dotato l'impianto;
- la soppressione dell'obbligo di analisi al fine di dimostrare l'assenza oltre i limiti previsti di determinati POPs nei materiali EoW;
- l'inserimento del gestore tra i soggetti destinatari degli esiti della verifica di controllo (in aggiunta al MATTM, ISPRA e Autorità competente).

Roma, 21 febbraio 2020